

n.933/2024 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA - SEZIONE CIVILE LAVORO

Il Giudice,

- letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato in data 29/08/2024 da Doshchechkina Lyudmyla;
- rilevato che in materia pare sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo, considerato che, fermo restando la mancata produzione della certificazione di equivalenza del titolo di studio, la ricorrente lamenta il cattivo esercizio del potere amministrativo da parte della Dirigente scolastica, che non avrebbe esercitato il c.d. soccorso istruttorio per supplire ad una deficienza formale, pur conoscendo l'esistenza dell'equivalenza nel precedente periodo di vigore delle graduatorie;

PQM

RIGETTA l'istanza di sospensione *inadita altera parte* del provvedimento di cancellazione dalle graduatorie di II fascia delle GPS della Provincia di Matera giusta decreto prot. 89 del 20/08/2024 da parte dell'ambito territoriale di Matera dell'USR Basilicata;

FISSA per la discussione della causa l'udienza del giorno 30/10/2024 ore 10:00, ordinando alle parti di comparire personalmente;

DISPONE che il ricorso ed il presente decreto siano notificati, a cura della parte ricorrente, entro il 20/09/2024, al Ministero resistente e al primo controinteressato, che sarebbe immediatamente retrocesso in caso di reinserimento della ricorrente in graduatoria, nelle forme ordinarie e agli altri controinteressati in graduatoria mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c..

Si comunichi.

Matera, 04/09/2024

Il G.L.

Dott.ssa Antonia Quartarella

